

Roma, 21 aprile 2004

Alla Segreteria dell'Organo di Coordinamento
delle r.s.a.
FALCRI


SEDE

In relazione all'Accordo di adesione al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" e al contenuto dell'art. 10, comma 11, del Regolamento n.158.2000 che prevede a carico del datore di lavoro la contribuzione figurativa "per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o di anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia o anzianità ..." la Banca fornisce le seguenti precisazioni:

- **contribuzione figurativa:** il diritto alla pensione di anzianità, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si perfeziona con il requisito di età e dell'anzianità assicurativa. In tale contesto il versamento della contribuzione figurativa, come precisato dalla Direzione Generale dell'INPS con messaggio n. 114/2002, sarà effettuato fino alla maturazione del requisito di età o di contribuzione che si matura per ultimo. Ove il requisito si perfezioni con la maggior anzianità contributiva, di cui alla Tabella C allegata alla legge 27/12/97 n. 449 art. 59, comma 6, il versamento della contribuzione cesserà con il perfezionamento del solo requisito contributivo.
- **assegno straordinario:** l'art. 10, comma 7, del "Regolamento" prevede che il valore dell'assegno straordinario sia determinato con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. In analogia a quanto precisato dall'Istituto Previdenziale, la Banca comunicherà al predetto Ente l'incremento dell'anzianità contributiva corrispondente al periodo del versamento della contribuzione figurativa.
- **lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale:** al personale con prestazione a tempo parziale la Banca accoglierà la richiesta di rientro a tempo pieno, da presentarsi contestualmente alla richiesta di adesione al "Fondo di solidarietà". La trasformazione avrà effetto almeno dal mese antecedente la data della prevista cessazione dal servizio ed è ritenuta parte integrante alla domanda di adesione al "Fondo di solidarietà".

Distinti saluti.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
Direzione Generale



Banca Nazionale del Lavoro SpA
Iscritta all'Albo delle banche e
in possesso del primo cartello SMI
iscritta all'Albo dei gruppi bancari
Domicilio Banca Filiale
Capitale € 370.045.389,00

Codice fiscale e n° di iscrizione
nel Reg. Imprese di Roma 00651990582
Partita IVA 00920451002
Adarante al Fondo Interbancario
di tutela dei depositi

Sede Legale
e Direzione Generale
via Veneto 119
00187 Roma
tel. +39.06.4702.1